

Autorizzazione del titolo valido per l'espatrio del minore: non basta la mera dichiarazione del genitore istante

Trib. Milano, sez. IX, decreto 25 luglio 2014 (G.T. Giuseppe Buffone)

Rilascio di titolo valido per l'espatrio in favore di minore – Contraddittorio – Necessità – Sussiste – Condizioni – Limiti

In materia di rilascio, in favore del minore, di titolo valido per l'espatrio, in difetto di consenso dell'altro genitore, perché ad esempio irreperibile, il genitore convivente deve: o attivarsi per ottenere un provvedimento di affidamento esclusivo o superesclusivo della prole, ex artt. 316, comma IV, 337-bis c.c., oppure ancora fornire la prova certa dello stato di irreperibilità; oppure ancora interpellare il genitore e dimostrare che si è disinteressato rispetto alla scelta del minore.

Il genitore istante richiede, in nome del figlio, provvedimento abilitativo per l'espatrio, allegando la circostanza della mancanza di assenso del padre, poiché dichiarato irreperibile.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, lett. b) non possono ottenere il passaporto i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separate e che dimori nel territorio della Repubblica. Delle due, quindi, l'una: o il genitore presta l'assenso o è necessario l'intervento del giudice tutelare.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Giova ricordare, come insegna la giurisprudenza (v. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2010 n. 11771 in Giust. civ. Mass. 2010, 5, 751), in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista nell'art. 3, lettera B, l. n. 1185 del 1967, che quando difetta l'assenso dell'altro genitore, il Tribunale – negando o concedendo l'autorizzazione – pronuncia un provvedimento di volontaria giurisdizione, come espressamente enunciato nell'art. 4 l. n. 1185 del 1967, volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio, e dunque espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore.

Il provvedimento concessivo dell'autorizzazione, pur non risolvendo una controversia in materia di diritti, non può prescindere dal coinvolgimento, nel procedimento de quo, del genitore non convivente con il figlio. Nel senso che questi deve essere posto quanto meno nelle

condizioni di “conoscere” l’istanza presentata nell’interesse del figlio in modo da potere anche eventualmente interloquire nella procedura. La valorizzazione della partecipazione del genitore non convivente, nelle scelte nell’interesse del figlio, va affermata aderendo al più recente indirizzo della Suprema Corte, condiviso da questo ufficio ed autorevolmente espresso nella sentenza Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2011, n. 10265, Pres. Luccioli, rel. Campanile, secondo cui, alla luce della Legge 54/2006, la cessazione della convivenza tra i genitori non uniti da matrimonio non conduce più alla cessazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, perché la responsabilità genitoriale è ora esercitata da entrambi i genitori, salva la possibilità per il giudice di attribuire a ciascun genitore il potere di assumere singolarmente decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Far dipendere l’esercizio della responsabilità genitoriale da circostanze del tutto estrinseche ed eventuali, quali la sussistenza di una crisi del rapporto di coppia, ovvero il contrasto in merito all’affidamento, significa trascurare il principio della bigenitorialità che l’istituto della potestà dei genitori assume in funzione della riaffermata centralità dell’interesse della prole.

Peraltro, in risposta ad alcuni quesiti proposti dal Ministero degli Affari Esteri al Ministero della Giustizia in merito alla corretta applicazione dell’art.3 della Legge 21 novembre 1967 nr. 1185, l’Ufficio Legislativo del predetto Dicastero ha inviato le direttive di seguito elencate: «1) In merito al quesito sulla necessità, in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori, di ottenere l’assenso di entrambi i genitori nell’ipotesi ex art. 3 lettera a) della legge 1185/1967, oppure di procedere sulla base del solo assenso da parte del genitore convivente che esercita in via esclusiva la potestà genitoriale ai sensi dell’art. 317 bis del codice civile, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha ritenuto necessario anche il consenso dell’altro genitore non convivente; 2) In merito al quesito sulla necessità, in caso di istanza di rilascio del passaporto effettuato dal genitore non convivente con figli naturali, di acquisire l’assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del passaporto ai sensi dell’art. 3, lettera b) della legge 1185/67, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha ritenuto necessario anche per tale fattispecie l’acquisizione del consenso dell’altro genitore naturale seppur non convivente; 3) in merito al quesito sulla necessità di acquisire l’atto di assenso di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 della Legge 1185/67 ad ogni nuova istanza di passaporto, anche in presenza del consenso preventivo e reciproco dei coniugi, concesso in sede di separazione legale, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha ritenuto necessaria l’acquisizione dell’atto di assenso ad ogni istanza di passaporto, a prescindere dalla presenza del reciproco consenso prestato dai coniugi in fase di separazione legale. Tale soluzione sembra più rispettosa della volontà del legislatore di tutelare in modo efficace i figli minori e tiene conto della natura dei rapporti tra genitori e figli oltre che degli assetti familiari soggetti anche a rapidi mutamenti in dipendenza dei più diversi fattori».

In difetto di consenso dell’altro genitore, perché ad esempio irreperibile, il genitore convivente deve dunque: o attivarsi per ottenere un provvedimento di affidamento esclusivo o superesclusivo della prole, ex artt. 316, comma IV, 337-bis c.c., oppure ancora fornire la prova certa dello stato di irreperibilità; oppure ancora interpellare il genitore e dimostrare che si è disinteressato rispetto alla scelta del minore.

Nel caso di specie, nella sentenza in atti (del 2005), il padre era peraltro presente (e non irreperibile) poiché costituito nel giudizio con avvocato.

p.q.m.

Invita la parte ricorrente a integrare con quanto di cui in parte motiva; oppure,

a comunicare la sua istanza al genitore estromesso entro la data del 31 luglio 2014, onerandola di depositare in giudizio la prova dell'avvenuta comunicazione dell'istanza e dell'odierno decreto, entro lo stesso termine, versando in atti i documenti per la verifica.

Abilita la parte resistente a depositare sue osservazioni, se voluto, entro e non oltre la data del 5 agosto 2014.

Riserva alla scadenza la decisione.

Manda alla cancelleria affinché l'odierno provvedimento sia comunicato.

Milano, lì 25 luglio 2014

Il Giudice Tutelare

Dr. Giuseppe Buffone